



UNIONE COSER BASSA VERCELLESE CORPO POLIZIA LOCALE

IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

tel. Uffici 0161779907 – 0161 779304

fax Uffici 0161779113

e-mail responsabilepolmun.unicoser@reteunitaria.piemonte.it

Sede Operativa Via Angelo Burocco n. 28
13030 PERTENGO (VC)

CARESANA – COSTANZANA – MOTTA DE' CONTI – PERTENGO – PEZZANA – STROPPIANA

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

ORDINANZA COMUNALE N. 18 del 23/11/2011

Reg. pubb. n. _____ del 29.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che l'Autorità comunale può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare e pedonale, anche a salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per ragioni meramente legate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione;
- Considerato che i ragazzi dell'Oratorio di Granozzo intendono organizzare, per la giornata del 04/12/2011, una manifestazione denominata "Mercatini di Natale" che avrà luogo in Piazza Capelli a Granozzo (NO);
- Vista la domanda presentata al Comune di Granozzo con Monticello in data 16/11/2011, al Protocollo 3779, con la quale il Parroco di Granozzo, Don Franco Galli, richiede l'emissione di Ordinanza di chiusura al traffico della Piazza Capelli in data 04/12/2011 dalle ore 08 alle ore 22, per consentire lo svolgimento dei "Mercatini di Natale";
- Visto l'art. 7 comma 1, in relazione all'art. 6 commi 1, 2, 4, nonché l'art. 21 del D.Lgs. 10/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Vista la normativa comunale in merito alla responsabilità dei servizi;
- Ritenuto di dover approvare quanto richiesto dal Parroco Don Franco Galli, modificando temporaneamente la viabilità in Piazza Capelli, ed istituendo divieto di sosta e circolazione veicolare su tutta la superficie pubblica della Piazza stessa, al fine di evitare pericoli che verrebbero a crearsi con il transito o la sosta dei veicoli durante lo svolgimento della manifestazione citata in premessa;

ORDINA

Che dalle ore 08 alle ore 22 del giorno di Domenica 04/12/2011, siano vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli su tutta la superficie pubblica della Piazza Capelli nel Comune di Granozzo con Monticello.

Agli organizzatori della manifestazione, che per l'occasione potranno avvalersi del contributo dell'Ufficio Tecnico Manutentivo Comunale, compete la posa in opera della segnaletica stradale come sotto specificato.

- All'intersezione tra la Via Matteotti e la Piazza Capelli andrà posizionato idoneo sbarramento con transenne alle quali dovranno essere applicati:
 - ◆ segnale verticale di "divieto di transito" (Fig. II 46 Art. 116 D.P.R. 495/92) visibili dai veicoli che intendono immettersi in Piazza Capelli;
- All'intersezione formata dalla Via Vespolate con Via Giordano Bruno, andrà posizionato idoneo sbarramento con transenne alle quali dovranno essere applicati:
 - ◆ segnale verticale di "divieto di transito" (Fig. II 46 Art. 116 D.P.R. 495/92) e "direzione obbligatoria a sinistra" (Fig. II 80/b Art. 122 D.P.R. 495/92) visibili dai veicoli che provengono dalla Via Vespolate ed intendono immettersi in Piazza Capelli;
- Sulla Piazza Capelli, negli stalli di sosta esistenti all'interno della stessa Piazza, dovranno essere posizionati segnali verticali di "divieto di sosta" (Fig. II 74 Art. 120 D.P.R. 495/92) integrati da apposito pannello indicante "rimozione forzata" (Mod. II 6/m Art.83 D.P.R. 495/92). Tali segnali dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio della loro validità;
- Tutta la segnaletica posizionata andrà integrata con pannello indicante la durata dei divieti e degli obblighi, con l'indicazione delle fasce orarie previste dalla presente ordinanza;
- Dovrà essere garantita la perfetta visibilità dei segnali stradali e delle transenne in tutte le condizioni atmosferiche, mediante l'utilizzo di luci segnaletiche di colore giallo o di altro materiale ritenuto idoneo allo scopo;
- Dovrà in ogni caso essere garantito il libero transito dei residenti nella Piazza Capelli onde consentire l'accesso e l'esodo da e verso le rispettive abitazioni, eventualmente previo accordo con gli organizzatori della manifestazione presenti in loco; inoltre dovrà essere garantito il transito dei mezzi di soccorso lasciando libera una corsia di marcia avente almeno 3 metri di larghezza;
- La presente Ordinanza disciplina unicamente gli aspetti viabilistici correlati alla manifestazione secondo quanto previsto dal Codice della Strada;

Al personale indicato all'art. 12 del C.d.S., spetta di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 2 e segg. della L. 6.12.1971, n. 1034), oppure, in via Straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti, anch'essi, dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio (art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Avverso il posizionamento della segnaletica stradale è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DISPONE

Che copia della presente sia trasmessa:

- a Don Franco Galli, Parroco, presso la Parrocchia di Granozzo;
- al responsabile del Settore Tecnico Manutentivo Comunale, per opportuna conoscenza;
- agli Uffici Comunali di Granozzo, per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Commissario Marco Socco